

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

1. Il Codice Deontologico fissa i principi fondamentali e le regole di condotta che gli archeologi membri dell'Associazione Nazionale Archeologi si impegnano a seguire costantemente, in particolare nell'adempimento delle loro attività professionali, nei confronti del patrimonio archeologico, della collettività, dei committenti e dei loro colleghi.
2. Le disposizioni del presente Codice Deontologico si applicano a ciascun socio dell'Associazione Nazionale Archeologi che svolge la sua attività in Italia o all'estero.
3. Ciascun archeologo Socio dell'Associazione Nazionale Archeologi (d'ora in poi "archeologo") si impegna a rispettare e a far rispettare il presente Codice Deontologico.
4. Ogni archeologo è responsabile del proprio comportamento individuale di fronte alla collettività, all'Associazione e alla propria coscienza, ed ha il diritto e il dovere etico di rifiutarsi di mettere in atto azioni, da chiunque chieste o pretese, che a suo giudizio danneggino o mettano a repentaglio il patrimonio archeologico e culturale, o che ne pregiudichino la tutela, la conoscenza e la fruizione, o che violino le norme del presente Codice Deontologico.

Art. 1: Doveri verso il patrimonio archeologico

1.1. Gli archeologi soci dell'Associazione Nazionale Archeologi riconoscono che il patrimonio archeologico, come definito dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'Art.1 della Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico del 1992, è patrimonio dell'Umanità ed in quanto tale va tutelato, conservato e gestito in modo da consentirne il diritto alla conoscenza e alla fruizione da parte della collettività e delle generazioni future.

1.2. Ogni archeologo, a prescindere dal suo ruolo e dalla sua condizione lavorativa, ha nei confronti della collettività una personale responsabilità morale verso il patrimonio archeologico e culturale, la sua conservazione, conoscenza e trasmissione alle generazioni future, e si impegna a farlo con ogni sforzo e mezzo legale nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, della Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio archeologico, delle altre Convenzioni internazionali e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

1.3. Specificità professionale dell'archeologo è la sua capacità di leggere ed interpretare i dati archeologici. Gli archeologi pertanto sono professionisti della ricerca, della tutela, della conservazione, dell'organizzazione, della gestione, della divulgazione, della fruizione e della valorizzazione del patrimonio archeologico a beneficio dell'intera società.

1.4. Nello specifico l'archeologo si occupa di:

- a) studio, ricerca, tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio e dei beni archeologici;
- b) individuazione, ricognizione e rilievo di siti di interesse archeologico;
- c) individuazione della natura, provenienza e rilevanza del patrimonio e dei beni archeologici;
- d) progettazione, direzione e collaudo di interventi di natura archeologica;
- e) ordinamento, cura e direzione di mostre, musei e parchi archeologici;
- f) funzioni di perito e di arbitro.

1.5. L'archeologo condanna e si impegna a contrastare e a segnalare alle autorità competenti, alla magistratura e alle forze dell'ordine ogni attività collegata allo scavo clandestino, al commercio illegale di reperti archeologici e opere d'arte, e ad ogni altra azione che possa ledere o minacciare il patrimonio archeologico e culturale.

1.6. Ogni archeologo, in nome della responsabilità morale di ciascuno nei confronti del patrimonio archeologico e culturale, della sua tutela e trasmissione alle generazioni future, ha il dovere etico di denunciare in primo luogo alle autorità ed istituzioni competenti e, ove ciò si riveli inefficace, in secondo luogo ai media e all'opinione pubblica le situazioni, i

comportamenti e le pratiche da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato che mettano a repentaglio il patrimonio archeologico e culturale.

Art. 2: Doveri professionali dell'archeologo

2.1. L'archeologo si impegna a rispettare i principi sanciti dal Codice Deontologico per la propria condotta ed in particolare per tutte le prestazioni professionali esercitate sia saltuariamente che in continuità, in forma autonoma o associata, nonché societaria o dipendente.

2.2. L'archeologo nello svolgimento della sua attività si impegna a garantire i massimi standard professionali possibili ed è personalmente responsabile del proprio operato nei riguardi del committente e nei riguardi della collettività.

2.3. L'archeologo è responsabile in prima persona dell'attività svolta, è tenuto a chiarire i limiti di tale responsabilità, e sottoscrive solo le prestazioni professionali personalmente svolte, coordinate o dirette.

2.4. L'archeologo nello svolgimento della sua attività si avvale delle conoscenze e competenze teoriche, metodologiche, tecnico-scientifiche e professionali in suo possesso, impegnandosi a migliorarle aggiornandosi costantemente.

2.5. L'archeologo non accetta incarichi per i quali ritenga di non avere competenze o strumenti adeguati all'adempimento degli impegni da assumere.

2.6. È preciso dovere professionale dell'archeologo astenersi dall'accettare condizioni di lavoro e tariffe tali da ledere la dignità professionale propria e dell'intera categoria.

2.7. Il comportamento dell'archeologo sia nello svolgimento delle sue funzioni che al di fuori dell'esercizio della professione deve essere consono al decoro e alla dignità professionale nonché rispettoso della Costituzione Italiana e della legislazione vigente.

2.8. L'archeologo, specialmente nell'esercizio della professione, consapevole del valore della diversità culturale, deve tenere una condotta rispettosa della cultura, degli usi, delle tradizioni e delle religioni del Paese, del popolo e del territorio in cui opera, impegnandosi inoltre a non urtare le diverse sensibilità culturali e religiose nei confronti dei reperti del passato ed in particolare nei confronti dei resti umani, verso i quali, al di là delle proprie personali idee religiose, ha il dovere di mantenere sempre un atteggiamento di rispettoso contegno.

2.9. L'archeologo, anche in qualità di socio o collaboratore di Società, Cooperative, Enti Pubblici o Associazioni professionali, si adopera affinché l'operato delle stesse, nonché i relativi statuti e regolamenti, siano conformi ai principi del presente Codice Deontologico.

2.10. L'archeologo non svolge prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che non hanno i requisiti e le competenze per poterle svolgere o in circostanze tali da violare le norme del presente Codice Deontologico.

2.11. L'archeologo adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico e quando il proprio interesse o quello del committente possano contrastare con i suoi doveri professionali.

2.12. L'archeologo denuncia all'Associazione Nazionale Archeologi ogni tentativo che gli venga imposto di comportamenti non conformi al Codice Deontologico da qualunque parte provenga, affidando all'Associazione Nazionale Archeologi la tutela del proprio diritto a resistere a tali imposizioni.

Art. 3: Doveri nei rapporti con l'Associazione

3.1. L'adesione all'Associazione Nazionale Archeologi comporta il rispetto dello Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e la collaborazione con gli stessi. Se convocato dal Presidente, dal Direttivo o da organi da essi delegati, il Socio ha l'obbligo di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengono richiesti.

3.2. L'archeologo è tenuto a segnalare all'Associazione Nazionale Archeologi tutte le violazioni del presente Codice Deontologico, nonché l'uso abusivo del titolo di archeologo e l'esercizio abusivo della professione, di cui sia venuto a conoscenza.

3.3. I Soci che a qualsiasi titolo ricoprono ruoli di responsabilità all'interno di Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Università, Enti locali, Imprese etc. e che contestualmente ricoprono cariche o incarichi all'interno dell'Associazione, sono tenuti ad impegnarsi attivamente e a vigilare affinché vengano applicate agli archeologi condizioni lavorative eque e forme contrattuali congrue ed appropriate; a non avvalersi del proprio ruolo per esercitare pressioni al fine di condizionare indebitamente la linea dell'Associazione; a vigilare affinché gli istituti di pertinenza non si avvalgano di prestazioni professionali degli archeologi gratuite o comunque non retribuite secondo gli standard stabiliti dall'Associazione.

Art. 4: Doveri nei rapporti con i colleghi e con gli appartenenti ad altre professioni

4.1. Ogni archeologo nel collaborare con altri archeologi e con qualsiasi altro collega e compagno di lavoro, si impegna ad improntare i rapporti professionali sulla massima lealtà e correttezza, rifiutando e contrastando all'interno del proprio ambiente di lavoro ogni forma di disagio e discriminazione sociale, politica, etnica, religiosa, di sesso ed età, anche allo scopo di affermare i principi di trasparenza, pari opportunità, merito ed una cultura ed identità professionale comune, pur nei differenti settori in cui si articola la professione di archeologo.

4.2. L'archeologo si impegna a collaborare in particolare con i colleghi più giovani e/o meno esperti, mostrandosi disponibile a contribuire fattivamente alla loro formazione e crescita professionale, anche attraverso attività di tutorato o tirocinio.

4.3. Lealtà e correttezza devono essere garantite e pretese anche nei confronti delle altre figure professionali la cui attività ha connessione con la professione di archeologo.

4.4. L'archeologo svolge l'incarico assunto sotto la sua diretta responsabilità evitando lo sfruttamento dell'altrui lavoro, intellettuale e non, nonché, ove non consentito, ogni forma di subappalto.

4.5. L'archeologo deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare l'Associazione Nazionale Archeologi ed attenersi alle disposizioni ricevute.

4.6. L'archeologo che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, prima di accettarlo è tenuto a verificare che la committenza abbia effettivamente esonerato i precedenti incaricati.

4.7. L'archeologo si impegna a non applicare tariffe a ribasso tali da svilire la figura professionale dell'archeologo, ledendo la dignità propria e dell'intera categoria.

4.8. L'archeologo si impegna a non ricorrere a mezzi sleali per ottenere incarichi professionali ed in particolare a non:

- a) esaltare le proprie qualità denigrando quelle altrui;
- b) millantare titoli e competenze professionali non effettivamente possedute;
- c) promettere o fornire vantaggi o benefici esterni al rapporto professionale;
- d) partecipare a concorsi o a bandi di gara le cui condizioni siano giudicate dall'Associazione Nazionale Archeologi pregiudizievoli ai diritti o alla dignità professionale della categoria;
- e) partecipare a concorsi o a bandi di affidamento d'incarichi quando vi siano condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- f) sottomettersi a richieste della committenza che siano tali da contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti nonché il presente Codice Deontologico.

Art. 5: Doveri di pubblicazione delle ricerche

5.1. L'archeologo ha l'obbligo morale di divulgare nel minor tempo possibile i dati emersi dalle proprie ricerche, previa autorizzazione - ove necessaria - del committente e dell'ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività.

5.2. L'archeologo preposto al controllo o alla direzione scientifica di uno scavo o di una qualsivoglia ricerca archeologica, fatto salvo il suo primario diritto di studio e pubblicazione, si impegna a coinvolgere o quantomeno citare nella pubblicazione tutti gli archeologi che hanno contribuito alla realizzazione di tale ricerca.

5.3. L'archeologo titolare del diritto di studio e pubblicazione di uno scavo o di una qualsivoglia ricerca archeologica, qualora non abbia esercitato fattivamente tale diritto entro il quinto anno dal completamento dello scavo o dall'acquisizione dello stesso o qualora decida spontaneamente di rinunciarvi, si impegna a mettere a disposizione materiali e dati archeologici in proprio possesso agli altri studiosi, *in primis* agli archeologi coinvolti nella stessa ricerca.

Art. 6: Doveri nei rapporti con la Committenza

6.1. Il rapporto dell'archeologo con la committenza pubblica o privata e con l'ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

6.2. L'archeologo, fatta salva l'assoluta priorità della tutela e della documentazione del patrimonio archeologico, non deve porre ostacoli preconcepi, fittizi ed estranei ad una mera valutazione scientifica agli interventi sul territorio per la realizzazione di opere pubbliche o private e deve tener conto anche delle esigenze di natura pratica della committenza.

6.3. L'archeologo deve definire preventivamente e chiaramente con il committente e con l'ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività, i contenuti, i termini e i tempi dell'incarico professionale conferitogli.

6.4. L'archeologo è tenuto al segreto professionale e non deve operare in modo da pregiudicare il committente o l'ente preposto al controllo o alla direzione scientifica della propria attività.

Art. 7: Doveri nei rapporti con la Collettività

7.1. L'archeologo, consapevole del ruolo e della responsabilità culturale e sociale della propria professione, nello svolgimento delle proprie attività si impegna a produrre con il proprio lavoro effetti positivi per la collettività, a conciliare - soprattutto in relazione alla ragionevolezza della tempistica delle ricerche e degli scavi - le esigenze della tutela e le necessità della collettività, a ridurre al minimo l'impatto ambientale e in generale a tener conto delle implicazioni sociali del proprio operato.

7.2. È dovere dell'archeologo, ove ciò non pregiudichi la tutela, rendere partecipe la collettività degli obiettivi, dei metodi e dei risultati delle ricerche da lui condotte.

7.3. Nel ricostruire i fatti e la storia, utilizzando i dati archeologici, è dovere dell'archeologo cercare di tendere idealmente all'obiettività di giudizio e al contempo ricordare che la propria lettura, per quanto obiettiva, è solo una delle interpretazioni possibili, ed infine non prestarsi a manomissioni né a forzature dei dati, per motivi ideologici, nazionalistici, politici, commerciali, mediatici né per qualsiasi altro motivo.

7.4. L'archeologo, nonché le Società, le Cooperative, gli Enti Pubblici, le Università e le Associazioni professionali operanti nel settore, possono pubblicizzare i servizi professionali in grado di svolgere per conto del committente, a condizione che tali comunicazioni:

a) esprimano contenuti accurati e veritieri;

b) non contengano dichiarazioni di superiorità o critiche nei confronti dei servizi professionali forniti da altri soggetti;

c) non contengano, riguardo ai compensi, riferimenti e confronti con onorari e spese dei servizi professionali forniti da altri soggetti;

d) non contengano i nominativi dei clienti senza avere avuto da essi la relativa autorizzazione o in violazione della normativa vigente sulla privacy;

e) non contengano informazioni parziali o espresse in maniera da generare false convinzioni nei potenziali committenti;

f) non ledano il decoro della categoria.

Art. 8: Incompatibilità nello svolgimento della professione

8.1. Azioni e comportamenti incompatibili con la professione di archeologo sono:

- a)** l'attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione con altri professionisti senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori.
- b)** l'esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza la necessaria autorizzazione;
- c)** l'abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti cariche o ruoli ricoperti per trarre vantaggi per sé e per gli altri;
- d)** l'uso improprio della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire direttamente o procurare ad altri incarichi professionali;
- e)** la posizione di giudice o arbitro in cui sia interessato un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela, di collaborazione professionale continuativa, o comunque tali da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- f)** la partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per ottenere gli incarichi oggetto del medesimo bando o concorso.
- g)** operazioni sleali finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;

Art. 9: Disposizioni finali

9.1. L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico configura l'abuso, la mancanza nell'esercizio della professione, il comportamento disdicevole al decoro professionale ed è punibile con sanzioni disciplinari, fino al provvedimento di esclusione dall'Associazione Nazionale Archeologi. Il giudizio, come previsto dallo Statuto e nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, è affidato al Collegio dei Probiviri, la cui delibera va ratificata dal Presidente e dal Direttivo Nazionale.

Art. 10: Revisione del Codice Deontologico

10.1. Il Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi può integrare e modificare il presente Codice Deontologico con delibera a maggioranza.

10.2. Il Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi per esigenze di aggiornamento può integrare e modificare il presente Codice Deontologico con delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri e previo parere favorevole del Presidente e della Segreteria Nazionale, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico e del Collegio dei Probi Viri, purché senza stravolgerne lo spirito. La nuova versione va successivamente ratificata dal Congresso Nazionale.